

Appalti 23 Luglio 2020

# Affidamenti diretti, amministrazioni «libere» nella scelta dell'operatore economico

di Alberto Barbiero

◀ Stampa

## In breve

Anche la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha più volte confermato che non sono previste particolari formalità

Le stazioni appaltanti devono specificare il percorso che hanno seguito per individuare l'operatore economico con il quale intendono procedere ad affidamento diretto nell'ambito delle regole straordinarie definite dal [decreto Semplificazioni](#).

Il richiamo esplicito all'articolo 32, comma 2 del codice dei contratti pubblici, che consente di formalizzare l'affidamento con un atto unico equivalente alla determinazione a contrarre, impone alle amministrazioni di esplicitare non solo i principali elementi relativi all'aggiudicazione, ma anche le ragioni della scelta dell'operatore economico.

La disposizione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl 76/2020 amplia, sino al 31 luglio 2021, portandola a 150.000 euro, la fascia di valore entro la quale è utilizzabile l'affidamento diretto per acquisire lavori, beni e servizi (compresi quelli di ingegneria ed architettura, con deroga rispetto alle particolari soglie stabilite dall'articolo 157 del codice), senza necessità di particolari formalità per la scelta dell'affidatario.

La nuova disposizione del decreto Semplificazioni non delinea alcuna modalità specifica per l'individuazione dell'operatore economico, ponendosi sullo stesso piano del modulo definito dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016.

Le stazioni appaltanti sono quindi libere di sviluppare il percorso che ritengono più idoneo per l'effettuazione dell'indagine di mercato, potendo scegliere tra le varie soluzioni a suo tempo indicate dall'Anac nelle linee-guida n. 4, come, ad esempio, l'analisi delle procedure di affidamento per lo stesso appalto effettuate da altre amministrazioni, l'analisi dei listini su internet, oppure la richiesta di preventivi a più operatori economici di settore.

Anche la giurisprudenza, negli ultimi anni, analizzando il modulo dell'affidamento diretto entro i 40.000 euro, ha più volte confermato che non prevede particolari formalità per la scelta del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore di lavori, chiarendo peraltro che qualora intenda autovincolarsi a una procedura selettiva vera e propria, deve poi svilupparla nel rispetto di tutte le regole previste per la stessa.

La disposizione del decreto Semplificazioni, inoltre, non configura nemmeno percorsi minimali, non prescrivendo né richieste di preventivi né altre forme di valutazione preliminare (come invece è stabilito dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 36 del codice per la procedura standard per l'affidamento di lavori tra i 40.000 e i 150.000 euro e di servizi e forniture tra i 40.000 e le soglie Ue).

Per ottimizzare i percorsi di individuazione dei potenziali affidatari, le amministrazioni possono organizzare elenchi di operatori economici, acquisendo in sede di iscrizione anche informazioni che favoriscano valutazioni sull'esperienza specifica sull'affidabilità complessiva, ad esempio analizzando gli affidamenti acquisiti da altre stazioni appaltanti negli ultimi anni per attività analoghe.

La fase di scelta dell'operatore economico con il quale pervenire all'affidamento diretto deve peraltro essere sintetizzata nel provvedimento finale, in modo tale da assicurare trasparenza a processo di individuazione, seppure sviluppato con libertà di forme e con soluzioni differenziate.